

Legge regionale 07 novembre 2016 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.
2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.